



**COMUNE DI CAVALESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

***VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87***

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAVALESE DISCIPLINA E PIANO ORGANIZZATIVO E DEFINIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **Maggio**, alle ore 16.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presenti
SERGIO FINATO	Sindaco	X
ALBERTO VAIA	Assessore – Vicesindaco - Capofrazione	X
BEATRICE MARIA CARMELA CALAMARI	Assessora	X
GUIDO DELLAFIOR	Assessore	X
CARLA VARGIU	Assessora	X
ALESSANDRO ZORZI	Assessore	X

Assiste il Segretario Comunale, RAFFAELLA SANTUARI.

Il Sindaco constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAVALESE DISCIPLINA E PIANO ORGANIZZATIVO E DEFINIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia*;
- Il Capo II "Lavoro agile" della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", articolo 18, che recita:
  1. *Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.*
  2. *Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.*
  3. *Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.*
  4. *Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.*
  5. *Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*";
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 124/2015 nonché dell'art. 18, comma 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81) fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione;
- Le linee guida contenute nella Direttiva n. 3/2017 contengono indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e favorire il benessere organizzativo;
- L'art. 4 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19*" prevede:
  - a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli

obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 30 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 che prevede, per il perseguimento delle proprie esigenze organizzative e al fine di contemperare le esigenze personali e/ familiari con quelle produttive, la possibilità di prevedere svolgimento del rapporto di lavoro mediante forme di lavoro agile (smart working), verificata la compatibilità di tali modalità di lavoro con le attività e le esigenze organizzative dell'ente.

Preso atto che in data 21 settembre 2022 vi è stata la definitiva sottoscrizione dell'accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 166 di data 4 ottobre 2022 di presa d'atto del testo definitivo dell'accordo per la disciplina del lavoro agile, sottoscritto in data 21 settembre 2022;

Dato atto che il “Lavoro agile” è una modalità flessibile di esecuzione del lavoro finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a incrementare la produttività nell'ottica di accrescimento del benessere organizzativo;

Evidenziato che il “Lavoro agile”:

- a) consente di effettuare la prestazione lavorativa all'esterno della sede di lavoro abituale mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e fissati nell'accordo individuale;
- b) consente di non avere una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di servizio del dipendente o della dipendente;
- c) non comporta la variazione della natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, della posizione della lavoratrice o del lavoratore all'interno dell'amministrazione, e favorisce il bilanciamento degli interessi della vita lavorativa con quelli della vita privata, nel presupposto dello svolgimento di un'attività lavorativa la cui articolazione è improntata essenzialmente al raggiungimento del risultato concordato;

Considerato che l'attuazione del lavoro agile all'interno dell'Ente risponde alla finalità di razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro e introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata a un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e della produttività dell'intera struttura e nel contempo permettere ai dipendenti e alle dipendenti in servizio presso l'Ente, ove lo richiedano, di avvalersi di nuove modalità spazio – temporali di svolgimento della lavorativa;

Vista la Circolare del 5/01/2022 a firma dei Ministri della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali volta a sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all'interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative;

Ritenuto di approvare misure organizzative in materia di lavoro agile finalizzate a:

- offrire la possibilità ai dipendenti che ne facciano richiesta di prestare il proprio lavoro con modalità innovative e flessibili e, al tempo stesso, tali da salvaguardare comunque la produttività e il sistema delle relazioni del loro contesto lavorativo;
- sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati;
- introdurre modalità di organizzazione del lavoro volte a favorire una migliore conciliazione dei tempi vita e lavoro;
- facilitare l'integrazione lavorativa dei soggetti in situazioni di disabilità o altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea;
- prevedere il ricorso al lavoro agile in caso di condizioni di emergenza che si possono

determinare, ivi comprese quelle relative alle epidemie.

Rilevata l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento recante misure organizzative per l'applicazione del lavoro agile in questo Ente, tenuto conto del contesto normativo intervenuto in questo periodo che, sostanzialmente, ricolloca l'istituto nel suo alveo iniziale sganciandolo dall'esigenza di fronteggiare situazioni eccezionali di emergenza sanitaria e riconducendolo al suo naturale ruolo di **“modalità di svolgimento di rapporto di lavoro”** e condizionandolo sostanzialmente a finalità di miglioramento dell'efficacia dei servizi resi e ad un misurabile vantaggio per la collettività senza alcun pregiudizio per gli utenti e alla sottoscrizione di un accordo individuale fra il dirigente ed il dipendente pubblico;

Accertato che la proposta di disciplinare previsto dall'art. 30 del contratto collettivo è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali del personale comunale in data 3 aprile 2023 prot. n. 4745 e non risultano pervenute osservazioni;

Esaminato lo schema di disciplinare per lo svolgimento della fruizione del lavoro agile da parte del personale, che si compone di 19 articoli e ritenuto meritevole di approvazione in quanto idoneo a disciplinare la materia e soddisfa le esigenze del Comune;

Ritenuto inoltre di dettare le linee organizzative del lavoro agile presso il Comune di Cavalese, in particolare:

a. di stabilire che non vi siano limitazioni agli accordi attivabili presso i singoli Servizi con il personale ivi assegnato ad attività che consentono di effettuare la prestazione in modalità di lavoro agile, precisando che tutti i lavoratori interessati possono presentare richiesta di attivare un accordo di lavoro agile, ma il cui eventuale accoglimento da parte del Responsabile di Servizio di appartenenza deve essere tuttavia verificato alla luce delle condizioni oggettive e soggettive di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 6 del Disciplinare;

b. di confermare il numero massimo di giornate fruibili a settimana in lavoro agile da parte del personale non dirigenziale previste dall'art.9 del disciplinare si estende anche ai Responsabili con incarico di posizione organizzativa;

c. di stabilire che ciascun lavoratore ammesso al lavoro agile sarà interessato da specifiche attività di formazione sulle tecniche, le opportunità e i rischi del lavoro da remoto;

d. di stabilire che a ciascun lavoratore e al relativo responsabile, al termine di un accordo di lavoro agile di durata almeno semestrale, sia sottoposto un questionario di valutazione dell'esperienza al fine di individuarne gli effetti sull'organizzazione e le eventuali criticità;

e. di stabilire che con periodicità almeno annuale, nei servizi interessati da più di 3 accordi di lavoro agile contemporanei, sia somministrato alla relativa utenza un questionario di soddisfazione per individuare gli effetti sulla qualità e quantità del servizio erogato;

3) di ribadire che l'impiego organizzativo del lavoro agile non deve comportare alcuna variazione o criticità nel livello (quantità, qualità e/o efficienza) dei servizi resi all'utenza, tra cui a titolo di esempio il peggioramento nei tempi di attesa di servizi o di appuntamenti ovvero la riduzione degli orari di ricevimento degli utenti;

4) di stabilire l'efficacia della presente disciplina di dettaglio del lavoro agile con decorrenza dal 1 giugno 2023 e con validità sino al 31 dicembre 2025 ;

5) di sottoporre la presente disciplina, in considerazione della fase di prima applicazione a regime del lavoro agile, a verifica a 180 giorni dalla sua adozione al fine di valutarne l'andamento e l'introduzione di eventuali elementi migliorativi e/o correttivi;

Ritenuto inoltre di ribadire che l'impiego organizzativo del lavoro agile non deve comportare alcuna riduzione o criticità nel livello (quantità, qualità e/o efficienza) dei servizi resi all'utenza, tra cui a titolo di esempio il peggioramento nei tempi di attesa di servizi o di appuntamenti ovvero la riduzione degli orari di ricevimento degli utenti;

Valutato opportuno stabilire l'efficacia della presente disciplina di dettaglio del lavoro agile con decorrenza dal 1 giugno 2023 e con validità sino al 31 dicembre 2025;

Ritenuto, inoltre, in considerazione della fase di prima applicazione a regime del lavoro agile, di sottoporre la presente disciplina a verifica a 180 giorni dalla sua adozione al fine di valutarne l'andamento e l'introduzione di eventuali elementi migliorativi e/o correttivi;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per consentire in concreto di porre in essere gli adempimenti connessi all'attivazione di tale istituto in tempi celeri;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Dato atto che il presente provvedimento non presenta profili di rilevanza contabile e pertanto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile;

Considerato altresì:

– l'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito dalla L. 06/08/2021, n. 113, che prevede l'introduzione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) nel quale confluiscono, tra l'altro, all'interno della Sezione dedicata alle strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo anche mediante ricorso al lavoro agile, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile; – il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, relativo all'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra cui il Piano Organizzativo del Lavoro Agile;

– il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Visto il Regolamento Organico del Personale;

Visto l'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa il Disciplinare per il lavoro agile nel Comune di Cavalese, previsto dall'art. 30 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 costituito da n. 19 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dettare la seguente disciplina attuativa e le seguenti linee organizzative:

a. di stabilire che non vi siano limitazioni agli accordi attivabili presso i singoli Servizi con il personale ivi assegnato ad attività che consentono di effettuare la prestazione in modalità di lavoro agile, precisando che tutti i lavoratori interessati possono presentare richiesta di attivare un accordo di lavoro agile, ma il cui eventuale accoglimento da parte del Responsabile di Servizio di appartenenza deve essere tuttavia verificato alla luce delle condizioni oggettive e soggettive di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 6 del Disciplinare;

b. di confermare il numero massimo di giornate fruibili a settimana in lavoro agile da parte del personale non dirigenziale previste dall'art. 9 del disciplinare si estende anche ai Responsabili con incarico di posizione organizzativa;

c. di stabilire che ciascun lavoratore ammesso al lavoro agile sarà interessato da specifiche attività di formazione sulle tecniche, le opportunità e i rischi del lavoro da remoto;

d. di stabilire che a ciascun lavoratore e al relativo responsabile, al termine di un accordo di lavoro agile di durata almeno semestrale, sia sottoposto un questionario di valutazione dell'esperienza al fine di individuarne gli effetti sull'organizzazione e le eventuali criticità;

e. di stabilire che con periodicità almeno annuale, nei servizi interessati da più di 3 accordi di lavoro agile contemporanei, sia somministrato alla relativa utenza un questionario di soddisfazione per individuare gli effetti sulla qualità e quantità del servizio erogato;

3) di ribadire che l'impiego organizzativo del lavoro agile non deve comportare alcuna variazione o criticità nel livello (quantità, qualità e/o efficienza) dei servizi resi all'utenza, tra cui a titolo di esempio il peggioramento nei tempi di attesa di servizi o di appuntamenti ovvero la riduzione degli orari di ricevimento degli utenti;

4) di stabilire l'efficacia della presente disciplina di dettaglio del lavoro agile con decorrenza dal 1 giugno 2023 e con validità sino al 31 dicembre 2025;

5) di sottoporre la presente disciplina, in considerazione della fase di prima applicazione a regime del lavoro agile, a verifica a 180 giorni dalla sua adozione al fine di valutarne l'andamento e l'introduzione di eventuali elementi migliorativi e/o correttivi;

6) di dare atto che il presente provvedimento si configura come parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sezione "Organizzazione e capitale umano", sottosezione "Organizzazione del lavoro agile";

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per le motivazioni indicate in premessa;

9) di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, a sensi art. 8 del D.P.R. 1199/1971.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 121**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Affari Generali**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAVALESE DISCIPLINA E PIANO ORGANIZZATIVO E DEFINIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Trentino A. A. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/05/2023

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Raffaella Santuari

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Trentino A. A. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Elisabetta Zadra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
SERGIO FINATO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RAFFAELLA SANTUARI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavalese. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FINATO SERGIO in data 31/05/2023  
SANTUARI RAFFAELLA in data 31/05/2023